



Direzione: AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Area: AREA INTERVENTI SETTORIALI E AMMODERNAMENTO DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGRO-INDUSTRIALI

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G03342 del 13/03/2026

Proposta n. 9319 del 12/03/2026

Oggetto:

Regolamento (UE) 2021/2115, articolo 58 comma 1 lettera a). Decreto MASAF del 02/12/2024 n. 635206. Disposizioni regionali di attuazione per l'accesso all'intervento settoriale della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Approvazione del Bando pubblico, campagna 2026/2027 della Regione Lazio.

Oggetto: Regolamento (UE) 2021/2115, articolo 58 comma 1 lettera a). Decreto MASAF del 02/12/2024 n. 635206. Disposizioni regionali di attuazione per l'accesso all'intervento settoriale della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Approvazione del Bando pubblico, campagna 2026/2027 della Regione Lazio.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA'
ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

SU PROPOSTA della Dirigente dell'Area "Interventi Settoriali e Ammodernamento delle Imprese Agricole ed Agro-industriali";

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza e al personale regionale" e s.m.i.;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, n. 1 del 6 settembre 2002 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 4 dicembre 2023, n. 853, con la quale è conferito al Dott. Roberto Aleandri l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste;

VISTO l'Atto di organizzazione del 10 settembre 2025, n. G11479 e ss.mm.ii., con il quale è stato definito l'assetto organizzativo della Direzione regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste;

VISTO l'Atto di organizzazione del 30 ottobre 2025, n. G14310 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente dell'Area "Interventi Settoriali e Ammodernamento delle Imprese Agricole ed Agro-industriali" alla Dott.ssa Lina Selva;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e s.m.i.;

VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72; (CEE) n. 234/79; (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati con il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) 1307/2013 ed in particolare gli articoli 57 e 58 comma 1 lettera a)

VISTO il regolamento delegato (UE) N. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento;

VISTA la legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino);

RICHIAMATO il quadro di riferimento dell'UE in tema di Politica Agricola Comune (PAC) delineato dai seguenti regolamenti:

- regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72; (CEE) n. 234/79; (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati con il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) 1307/2013 ed in particolare gli articoli 57 e 58 comma 1 lettera a)
- regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) 1306/2013;
- regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n.1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n.1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n.251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione;
- regolamento delegato (UE) N. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- regolamento delegato (UE) 2022/2566 della Commissione del 13 ottobre 2022 che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2018/273 per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
- regolamento di esecuzione (UE) 2022/2567 della Commissione del 13 ottobre 2022 che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
- regolamento di esecuzione (UE) n.2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il sistema di riferimento del settore della coltivazione della vite e produzione del vino delineato dal quadro normativo di attuazione di seguito indicato:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (G.U. n. 192 del 18 agosto 1990) recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;

- la legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino);
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. (G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001) “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
- D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (G.U. n.112 del 16 maggio 2005) e ss.mm.ii. recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
- D.lgs. 13 ottobre 2014, n. 153 (G. U. n. 250 del 27 ottobre 2014) e ss.mm.ii., recante: “Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, Prot. N. 162 del 12 gennaio 2015 – Semplificazione della gestione della PAC 2014-2020; Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza di AGEA;
- il decreto n. 6899 del 30 giugno 2020 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (Legge 12 dicembre 2016, n. 238, articolo 7 comma 3, concernente la salvaguardia dei vigneti eroici o storici;
- il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 28 febbraio 2022, n. 93849 (Disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n. 238: schedario viticolo, idoneità tecnico-produttiva dei vigneti e rivendicazione annuale delle produzioni, nell’ambito delle misure del SIAN recate dall’articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120) modificato da ultimo da decreto 10 aprile 2024 n.166258;
- il decreto ministeriale 19 dicembre 2022 n. 649010 relativo a Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss.mm. e ii. concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
- il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 come integrato da decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188 (Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune);
- il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e foreste (in seguito MASAF) 2 dicembre 2024 n. 635206 recante: Disposizioni nazionali di attuazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss. mm. E ii. per quanto riguarda l'applicazione dell’intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti.;
- decreto dipartimentale del MASAF n 693212 del 24/12/2025 - "Settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2026/2027";
- decreto del MASAF del 4 agosto 2023, n. 410748 relativo a Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi di sostegno specifici previsti nell’ambito del Piano strategico nazionale della PAC per determinati settori.

- decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune
- il Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 (PSP) approvato con decisione C(2022) n.8645 del 2 dicembre 2022 della Commissione Europea così come da ultimo modificato con decisione di esecuzione C(2023) 6990 finale del 23 ottobre 2023;
- circolare Agea Coordinamento n. 0012430 del 14/02/2025 – Disposizioni nazionali di attuazione DM 649010 del 19 dicembre 2022 concernente il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- circolare di Agea Coordinamento n. 1090 del 9 gennaio 2025 – Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo del 2 dicembre 2021 di cui all'art. 58 comma 1 lettera a) per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento di ristrutturazione e riconversione e ristrutturazione dei vigneti.
- decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. 0330249 del 16/07/2025, recante "Modifiche al decreto ministeriale 28 febbraio 2022 n. 93849 relativo a Disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n. 238: schedario viticolo, idoneità tecnico-produttiva dei vigneti e rivendicazione annuale delle produzioni, nell'ambito delle misure del SIAN recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. – Proroga allineamento schedario e dichiarazioni 2025";
- la "Metodologia costi semplificati per l'intervento Ristrutturazione e riconversione vigneti" giugno 2024" certificata dal CREA con propria nota n. 49723 del 4 giugno 2024
- circolare di Coordinamento Agea n. 8699 del 4 febbraio 2025 VITIVINICOLO – Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo del 2 dicembre 2021 di cui all'art. 58 comma 1 lettera a) per quanto riguarda l'applicazione del controllo sul mantenimento dei vincoli degli investimenti, la verifica della corretta applicazione dei costi standard e ulteriori precisazioni.
- istruzioni operative di OP Agea n. 83/2025 prot. n. 00058376 del 22/07/2025 - Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo del 2 dicembre 2021 di cui all'art. 58 comma 1 lettera a) per quanto riguarda l'applicazione del mantenimento degli impegni per gli effetti dell'art. 11 del Reg (UE) 2022/126, del DM n. 410748 del 4 agosto 2023 e dell' art 14 del DM 0635206/2024;
- decreto direttoriale del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. 40551 del 28/01/2026 - Settore vitivinicolo - Proroga date di presentazione delle domande e di definizione delle graduatorie INV e RRV - Campagna 2026/2027;
- nota della Direzione generale delle Politiche internazionali e dell'Unione europea del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, prot. n. 59454 del 06/02/2026 recante "Settore vitivinicolo - Ristrutturazione e riconversione vigneti – Compensazione delle perdite di reddito – Importo massimo";
- circolare Agea Coordinamento n. 0011162 del 10/02/2026 - VITIVINICOLO – Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo del 2 dicembre 2021 di cui all'art. 58 comma 1 lettera a) per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento settoriale vitivinicolo della riconversione e ristrutturazione dei

vigneti per la campagna 2026/27. Appendice alla circolare n. 1090 del 9 gennaio 2025;

- Istruzioni operative n. 8/2026 prot. n. 012326 del 12/02/2026 - Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo del 2 dicembre 2021 di cui all'art. 58 comma 1 lettera a) per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. - "Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario per la Riconversione e ristrutturazione vigneti" per la campagna 2026/2027.

RICHIAMATO l'intervento nazionale settoriale della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti (W001 nel settore vitivinicolo) del Piano strategico nazionale della Politica Agricola Comune per il periodo di programmazione 2023/2027, finalizzato a migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività dell'azienda agricola nel breve e nel lungo periodo, attraverso il miglioramento dei vigneti;

CONSIDERATO che il procedimento di erogazione degli aiuti dell'intervento della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti è connesso al sistema di autorizzazione degli impianti viticoli per il periodo dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2045, definito al Capo III, articoli da 61 a 72 del regolamento (UE) n. 1308/2013 come modificato dall'articolo 1, commi dal 9 al 14 del regolamento (UE) 2021/2117, che prevede la possibilità di impianto e reimpianto di varietà di uve da vino solo dietro concessione di una specifica autorizzazione quando sussistano le condizioni stabilite nello stesso Capo;

VISTA la normativa inerente alla gestione del potenziale viticolo, dello schedario viticolo e del sistema delle autorizzazioni, disciplinate: dalla legge 12 dicembre 2016 n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino) e dai decreti del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 93849 del 28 febbraio 2022 e n. 649010 del 19 dicembre 2022;

CONSIDERATA la rilevanza del settore vitivinicolo per la realtà produttiva della Regione Lazio che determina l'esigenza di attivare per la campagna vitivinicola 2026/2027 l'intervento della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti sulla base di quanto disciplinato dal richiamato decreto ministeriale n. 635206/2024;

CONSIDERATO che il decreto ministeriale da ultimo richiamato all'articolo 2, comma 2 stabilisce in capo alle Regioni l'adozione di proprie determinazioni per l'applicazione dell'intervento riguardo i sotto richiamati ambiti:

- la definizione dell'area o delle aree dell'intervento;
- la limitazione dell'intervento alle zone delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine o ad indicazione geografica;
- l'individuazione dei beneficiari tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale stesso;
- l'indicazione delle varietà, delle forme di allevamento e dei ceppi per ettaro;
- la superficie minima oggetto dell'intervento;
- le attività ammissibili a finanziamento, tra quelle previste all'articolo 5 del decreto ministeriale;
- il periodo entro il quale le azioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti devono essere realizzate, che non può superare i 3 anni dalla data di finanziabilità della domanda di aiuto e, comunque, la data di messa a dimora delle barbatelle non può essere successiva alla validità dell'autorizzazione al reimpianto. In ogni caso la dotazione nazionale per il finanziamento dell'intervento è garantita fino all'esercizio finanziario 2026/2027, cioè il 15/10/2027;

- la concessione del contributo attraverso il pagamento anticipato, prima della conclusione dei lavori, o a collaudo a seguito della conclusione dei lavori con riferimento alla superficie effettivamente realizzata e misurata in conformità all'articolo 42 del regolamento delegato (UE) 2022/126;
- le varianti e/o le modifiche minori ai progetti approvati;

VISTO che, a norma dell'articolo 59 comma 1 del regolamento (UE) 2021/2115, l'aiuto finanziario erogabile per le operazioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la Regione Lazio non può superare il 50% dei costi effettivamente sostenuti e che l'art. 8 comma 3 del decreto ministeriale n. 635206/2024 stabilisce che il contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione sia erogato nel limite del 50% sulla base di tabelle standard dei costi unitari, elaborate a livello nazionale per la nuova programmazione della PAC 2023-2027 dal Ministero di concerto con C.R.E.A. e IS.ME.A;

CONSIDERATO come, sulla base di quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 635206/2024, le Regioni, unitamente all'attuazione dell'articolo 9 dello stesso decreto ministeriale che prevede la riserva del 20% della dotazione finanziaria regionale per i "vigneti eroici" e "vigneti storici" come definiti dal decreto interministeriale n. 6899/2020 ed iscritti nell'Elenco regionale di cui all'articolo 5 comma 2 del predetto decreto interministeriale, possono individuare i criteri di priorità facoltativi da applicare alle domande, la relativa ponderazione e le modalità di applicazione - scegliendoli tra quelli riportati nell'Allegato V al più volte citato decreto ministeriale n. 635206/2024;

RITENUTO, alla luce del contesto normativo illustrato, di stabilire per la campagna 2026/2027 della Regione Lazio se seguenti condizioni di accesso al sostegno:

- l'aiuto per la Ristrutturazione e riconversione dei vigneti si applica su tutto il territorio regionale;
- l'intervento è limitato alle zone delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine (DO) o ad indicazione geografica (IG) del Lazio;
- i beneficiari dell'intervento sono le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino. il richiedente, titolare o legale rappresentante deve essere legittimato alla presentazione della domanda di sostegno e all'adempimento di tutti gli obblighi e gli oneri connessi all'adesione al presente intervento;

e che, ai sensi delle indicazioni all'Allegato 1 al decreto ministeriale n. 635206/2024 i beneficiari sono individuati come segue:

- le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino;
- le persone fisiche e giuridiche che detengono autorizzazioni al reimpianto dei vigneti valide, ad esclusione delle autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) n. 1308/2013 - come modificato da regolamento (UE) 2021/2117;
- le persone fisiche e giuridiche che abbiano ricevuto un provvedimento di estirpo obbligatorio da parte dell'Autorità competente per motivi fitosanitari.

Rientrano tra i beneficiari di cui sopra i seguenti soggetti:

- a) imprenditori agricoli singoli e associati
- b) le organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciuti ai sensi dell'articolo 157 del regolamento (UE) n.1308/2013 e ss. mm. e ii.;
- c) le cooperative agricole;
- d) le società di persone e di capitali esercitanti attività agricola;

e) le organizzazioni interprofessionali, come definite all'articolo 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e ss. mm. ii., compresi i Consorzi di tutela riconosciuti autorizzati ai sensi dell'articolo 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la registrazione dei marchi collettivi delle denominazioni;

f) le scuole pubbliche di vitivinicoltura che sono anche viticoltori, come previsto dall'articolo 40, paragrafo 3, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2022/126.

inoltre, che:

- al momento della presentazione della domanda di sostegno i soggetti interessati debbono essere conduttori di vigneti impiantati con varietà di uve da vino classificate per la coltivazione nella Regione Lazio o detenere autorizzazioni al reimpianto di vigneti, ad eccezione delle autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) n. 1308/2013 - come modificato da regolamento (UE) 2021/2117 punti 9,10,1,12 - e delle autorizzazioni per conversione di diritti di reimpianto trasferiti da altra azienda così come stabilito dalla nota della Commissione Europea Ref(2016)7158486 del 23/12/2016;
- possono beneficiare dell'aiuto anche coloro i quali, al momento della presentazione della domanda di sostegno, non detengano ancora autorizzazioni al reimpianto di vigneti, purché si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:
- abbiano già effettuata e comunicata l'estirpazione di vigneto, anche contestualmente alla domanda di sostegno all'intervento Ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
- siano destinatari di provvedimento di estirpazione obbligatoria da parte dell'Autorità competente per motivi fitosanitari;
- l'intervento può riguardare tutte le varietà idonee alla coltivazione sul territorio della Regione Lazio classificate nell'Elenco regionale aggiornato con decreto n. 301/PSD del 11/08/2021 sulla base all'accordo in Conferenza Stato-Regione/PPAA del 25 luglio 2002;
- sono ammesse forme di allevamento a spalliera (cordone speronato e Guyot), fatta eccezione per gli interventi da attuare su "vigneti storici" iscritti nell'Elenco regionale, finalizzati alla salvaguardia di vigneti con diverso sistema di allevamento. A fine intervento i vigneti oggetto di aiuto devono avere densità pari o superiore a 2.500 ceppi/ettaro, fatte salve le norme specifiche previste dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine (DO) e a indicazione geografica (IG) del Lazio;
- la superficie oggetto degli interventi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti minima ammessa per domanda singola è fissata in 0,5 ettari, ridotti a:
 - ettari 0,3 per interventi di richiedenti che, alla data di presentazione della domanda di sostegno, conducano una superficie agricola utilizzata a vigneto inferiore o uguale a 3 (tre) ettari o che aderiscano a progetti collettivi;
 - ettari 0,1, per il reimpianto di "vigneto eroico", in relazione alla peculiarità delle condizioni orografiche in cui si colloca;
 - ettari 0,1, per il reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie in quanto, di norma, i provvedimenti di estirpazione obbligatoria emesis riguardano superfici di esigua entità;
- le attività ammissibili a finanziamento, tra quelle previste dalla normativa comunitaria, sono il reimpianto finalizzato alla riconversione varietale e la ristrutturazione, con esclusione del sovrainnesto nel primo caso e del miglioramento delle tecniche di gestione del vigneto nel secondo, in quanto attività non oggetto di determinazione del costo unitario standard nell'ambito della Metodologia dei costi unitari;

- la concessione del contributo avviene attraverso il pagamento a collaudo, al termine di esecuzione dei lavori (sulla base del cronoprogramma delle attività);
- al contributo massimo erogabile per le operazioni di ristrutturazione e riconversione, che non può superare il 50% dei costi a fine intervento, determinato sulla base dei costi unitari stabiliti nella metodologia dei costi unitari (TSCU), nei casi ammessi, si aggiunge:
 - il contributo ai costi di estirpazione, dove prevista, comprendenti il taglio e rimozione dei ceppi oltre che alla rimozione e allo smaltimento a norma di legge dei materiali delle strutture di sostegno presenti;
 - la compensazione per perdita di reddito. In caso di compensazione finanziaria, la perdita di reddito viene riconosciuta con i seguenti riferimenti: la perdita di reddito per la Regione Lazio non è differenziata per DO/IG, forma di allevamento o per altra variabile. Relativamente al calcolo del mancato ricavo si precisa che sono stati presi in considerazione i dati delle rese uva/ettaro calcolate sulla base delle dichiarazioni di produzione delle ultime cinque campagne, e i relativi prezzi delle uve rilevati da Ismea. Sulla base dei dati di elaborazione forniti da Ismea - nota n. 197000 del 19 febbraio 2026 - la perdita di reddito è stimata in complessivi 5.166,00 €/ha per le due annualità di assenza di produzione, come dettagliato nella Scheda tecnica, che costituisce allegato al presente provvedimento;
- è ammissibile all'aiuto l'utilizzo di strutture di sostegno usate, purché i relativi costi delle medesime siano esclusi dal finanziamento per gli importi riportati nell'allegato 1 delle TSCU.

RITENUTO il doversi disporre le modalità di presentazione delle domande di sostegno per la campagna di aiuto 2026/2027 per la Regione Lazio, riconoscendo le seguenti modalità tra quelle previste dalle Istruzioni dell'Organismo pagatore Agea:

- per il tramite di un Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) accreditato dall'OP Agea, previo conferimento di un mandato;
- per il tramite di un libero professionista, previo conferimento di un mandato dalla ditta ed autorizzato dalla Regione Lazio;
- mediante registrazione nel sistema informativo (utente qualificato);

CONSIDERATO inoltre quanto disposto al comma 4 dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 635206/2024, ai sensi del quale le Regioni possano applicare alle domande ammissibili alcuni criteri di priorità tra quelli riportati nell'allegato V al decreto ministeriale stesso;

RITENUTO, per la definizione della graduatoria dei soggetti ammissibili di confermare anche per la campagna 2026/2027, i seguenti criteri di priorità applicabili a tutte le domande:

- Criterio n. 1: Aziende vitivinicole che trasformano in azienda le produzioni aziendali
Punti attribuibili: 18;
Descrizione: L'attribuzione delle priorità è subordinata alla verifica della denuncia di produzione dalla quale emerge che l'uva prodotta è interamente vinificata in azienda
- Criterio n. 2: Aziende con rapporto superficie vitata/SAU maggiore del 50%
Punti attribuibili: 18;
Descrizione: L'attribuzione delle priorità è subordinata alla verifica delle superfici inserite nel fascicolo aziendale Sian e del rispetto di quanto previsto nel criterio di priorità;
- Criterio n. 3.a: Interventi localizzati in zone montane individuate ai sensi dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013, ai sensi della Direttiva 75/268/CEE art. 3 par. 3.
Punti attribuibili: 18;

Descrizione: Per zone montane si intendono quelle classificate nell'ambito dello sviluppo rurale ai sensi della direttiva 75/268/CEE, art. 3, paragrafo 3. L'elenco dei comuni, parzialmente o totalmente ricadenti in zone montane (Articolo 3, Par. 3 della Direttiva 75/268/CEE), sono riportati nel documento di programmazione sullo sviluppo rurale (PSR 2014/2020) in allegato alla scheda della Sottomisura 13.1 "Pagamenti Indennità a favore delle zone montane". L'attribuzione della priorità è effettuata avendo a riferimento la superficie di impianto del nuovo vigneto ristrutturato o riconvertito.

- Criterio n. 3.b: Interventi localizzati in aree colpite dal sisma come delimitate dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii..

Punti attribuibili: 18;

Descrizione: Per zone montane si intendono quelle classificate nell'ambito dello sviluppo rurale ai sensi della direttiva 75/268/CEE, art. 3, paragrafo 3. L'elenco dei comuni, parzialmente o totalmente ricadenti in zone montane (Articolo 3, Par. 3 della Direttiva 75/268/CEE), sono riportati nel documento di programmazione sullo sviluppo rurale (PSR 2014/2020) in allegato alla scheda della Sottomisura 13.1 "Pagamenti Indennità a favore delle zone montane". L'attribuzione della priorità è effettuata avendo a riferimento la superficie di impianto del nuovo vigneto ristrutturato o riconvertito.

- Criterio n. 4: Titolare o legale rappresentante che al momento della presentazione della domanda ha un'età compresa tra i 18 e i 40 anni

Punti attribuibili: 18;

Descrizione: Il punteggio è attribuito quando il soggetto in capo al quale risiede il potere decisionale dell'impresa (titolare, amministratore o rappresentante legale) abbia un'età compresa tra 18 e 40 anni (41 non compiuti) al momento della presentazione della domanda di sostegno. Nel caso in cui il richiedente sia una persona giuridica a prescindere dalla forma societaria prescelta, per l'attribuzione del punteggio, deve essere dimostrato che il potere decisionale sia esclusivamente in capo al giovane imprenditore e che lo stesso non può essere limitato da nessuna forma di accordo interno alla persona giuridica.

- Criterio n. 5: Soggetto aderente a progetto collettivo.

Punti attribuibili: 13;

Descrizione: Il punteggio è attribuito qualora la domanda di sostegno venga inoltrata con approccio collettivo.

- Criterio n. 6: Produzione biologica ai sensi del Reg. (CE) 834/2007, Reg. (CE) 889/2008 e Reg. di esecuzione (UE) 203/2012.

Punti attribuibili: 10;

Descrizione: Per l'attribuzione del punteggio relativo alla produzione biologica, al momento della presentazione della domanda di sostegno, le aziende devono già essere assoggettate al metodo di produzione biologica.

RITENUTO altresì che tali criteri siano da riconoscersi nei termini di seguito indicati:

- nel caso in cui ricorra la condizione di riconoscimento di entrambi i Criteri ai punti 3.a e 3.b questi sono riconosciuti nel limite di 18 (diciotto) punti;
- a parità di punteggio viene data preferenza al richiedente con minore età alla data di presentazione della domanda di sostegno. Nel caso in cui si tratti di una società di persone o di capitali, l'età di riferimento è quella del legale rappresentante;
- i requisiti atti all'assegnazione dei punteggi devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di sostegno e dichiarati dal richiedente nella stessa domanda, pena il mancato riconoscimento degli stessi in sede istruttoria di ammissibilità;
- non possono essere attribuite priorità non dichiarate in domanda dal richiedente;

- il punteggio richiesto in domanda di sostegno non può in nessun caso essere aumentato;

RITENUTO infine di non prevedere un punteggio minimo in graduatoria regionale per l'ammissione al sostegno;

DATO ATTO:

- che con decreto del Capo dipartimento delle Politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e foreste n. 693212 del 24.12.2025, la dotazione finanziaria complessiva assegnata alla Regione Lazio, per l'intervento settoriale della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti, per la campagna 2026/2027 è pari a euro 2.195.365,00, di cui è riservata la quota del:

- a) 20% alle domande per interventi nei "vigneti eroici" e "vigneti storici" iscritti nel Registro regionale in conformità all'articolo 9 comma 1 del decreto ministeriale MASAF n. 635206/2024;
- b) 5% alle domande di sostegno per reimpianto per motivi fitosanitari, in conformità all'articolo 10 comma 3 del decreto ministeriale n. 635206/2024.

- che da tale importo deve essere detratto quanto già destinato ai saldi 2027 per le precedenti campagne.

- che le risorse delle riserve di cui alle lettere a) e b) non utilizzate in parte o in toto, sono destinate alla misura principale.

- che la dotazione finanziaria dell'intervento potrà essere integrata da risorse aggiuntive o risultate come disponibili, a seguito di monitoraggio di avanzamento fisico ed economico, da altri interventi di sostegno al Settore vitivinicolo su fondi FEAGA e già assegnate alla Regione Lazio.

DATO ATTO, inoltre, che le risorse sopra indicate non transitano sul bilancio regionale, in quanto gestite direttamente Agea OP, responsabile dell'erogazione dell'aiuto ai sensi del regolamento (UE) 2021/2116, e pertanto il presente provvedimento non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico- finanziaria o sul patrimonio del Bilancio della Regione;

VISTO il documento "Bando pubblico Intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti campagna 2026/2027 – Regione Lazio" allegato e parte integrante del presente provvedimento (allegato 1);

VISTI gli allegati tecnici a tale Bando pubblico:

- "Scheda relativa alle specifiche tecniche, al pagamento dell'aiuto, all'elenco delle attività finanziate e demarcazione con altri fondi strutturali, secondo gli schemi dell'allegati I e II al decreto ministeriale MASAF n. 635206/2024";
- "Schema di relazione su domanda di sostegno";
- "Schema di relazione su domanda di pagamento";

anch'essi allegati e parte integrante del presente provvedimento;

RITENUTO, per quanto esposto, opportuno dare attivazione all'intervento settoriale di aiuto della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti, di cui all'articolo 58 comma 1 lettera a) del regolamento (UE) 2021/2115 per la campagna 2026/2027 della Regione Lazio, con l'approvazione del Bando pubblico per la presentazione delle domande di sostegno;

DETERMINA

in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- l'attivazione all'intervento settoriale di aiuto della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti, di cui all'articolo 58 comma 1 lettera a) del regolamento (UE) 2021/2115 per la campagna 2026/2027 della Regione Lazio, con l'approvazione del Bando pubblico per la presentazione delle domande di sostegno;
- l'adozione del documento recante "Bando pubblico Intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti campagna 2026/2027 – Regione Lazio" e suoi allegati tecnici, costituente allegato parte integrante del presente provvedimento.

Ricorrono le condizioni di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i..

Il provvedimento è pubblicato sul Bollettino telematico Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.).

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta (60) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) giorni, dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore Regionale
Dott. Roberto Aleandri